



DIPARTIMENTO PREVIDENZA

TFR, LE 26 DOMANDE PIU' RICORRENTI

1. Entro quale data devo effettuare la scelta di destinazione del Tfr?
 - *Per il lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 2007, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2007.*
Se neo assunti, entro sei mesi dalla data di assunzione successiva al 1° gennaio 2007.
Nel caso la scelta non avvenisse in tempo utile, il Tfr in maturazione verrà conferito al Fondo Pensioni aziendale, in una apposita linea di investimento che, come previsto dalla legge e dalle direttive della COVIP, garantisca la restituzione del TFR maturando e conferito e , in un orizzonte temporale pluriennale, rendimenti comparabili all'attuale tasso di rivalutazione del TFR (1,5% in cifra fissa più il 75% dell'inflazione).
2. Che cosa succede al Tfr maturato in azienda al 31 dicembre 2006?
 - *Resta in azienda alle stesse condizioni precedentemente applicate.*
3. Cosa succede se decido di non destinare il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare?
 - *La decisione deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro che, se si tratta di azienda con almeno 50 dipendenti, provvederà a conferirlo all'apposito fondo costituito presso l'INPS.*
4. Cosa succede se non effettuo alcuna scelta nei termini previsti?
 - *Il Tfr in maturazione verrà conferito al Fondo Pensioni aziendale, in mancanza del quale verrà versato al Fondo per il TFR da costituirsi presso l'INPS.*
5. La scelta di portare o non portare il mio Tfr ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
 - *La scelta a favore del conferimento del TFR alla previdenza complementare è definitiva, mentre quella di conservare il TFR presso l'Azienda (fermo quanto detto circa il contestuale trasferimento al Fondo presso la Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS) può essere comunque modificata successivamente ed in qualsiasi momento in favore della previdenza complementare e, ovviamente, a valere sui ratei maturandi dopo quel momento.*

6. Una volta che il Tfr è stato versato nel Fondo costituito presso l'INPS, che cosa succede per il lavoratore?
 - *Dal punto di vista del rendimento e della liquidazione delle eventuali anticipazioni per il lavoratore non cambia nulla (cfr. articolo VdB 0107).*
7. Se il mio Tfr sarà versato all'INPS, a chi dovrò presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione e le eventuali richieste di anticipazione?
 - *La richiesta deve essere presentata al proprio datore di lavoro, che si sostituisce all'Inps per quanto riguarda gli obblighi nei confronti dei lavoratori.*
8. Se conferisco il mio Tfr ad una forma pensionistica individuale e verso anche il mio contributo, ho diritto al contributo della banca ove previsto dalle norme contrattuali?
 - *Dipende dalle previsioni del regolamento del Fondo Pensione aziendale o dagli accordi contrattuali aziendali: in linea di principio, il contributo aziendale sarà versato al fondo scelto solo se detta forma di previdenza rientra tra quelle previste dal contratto collettivo o aziendale di riferimento.*
9. Se decido di contribuire, quanto devo versare?
 - *Il versamento è a scelta dell'iscritto, ed è deducibile dal reddito complessivo nel limite di 5.164,57 euro, comprensivo del contributo del datore di lavoro.*
10. A che serve il fondo di previdenza complementare residuale istituito presso l'INPS?
 - *A raccogliere il Tfr e le eventuali contribuzioni dei lavoratori che non sono coperti da fondi aziendali o di gruppo o di categoria e che non hanno esercitato scelta verso un fondo aperto o un PIP.*
11. Che succede al lavoratore che non effettua la scelta nei termini previsti, se esistono più fondi pensione negoziali applicabili alla sua banca?
 - *Il Tfr viene versato a quello dove è iscritto il numero più elevato di lavoratori dell'azienda.*
12. Che cosa succede se il mio contratto aziendale non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?
 - *Il lavoratore può scegliere di versare il Tfr futuro in un fondo aperto o in un piano previdenziale individuale (PIP).*
13. Posso essere aderente ad una forma pensionistica negoziale senza versarvi il Tfr?

- *Si, e ho comunque diritto al contributo del datore di lavoro nella misura stabilita dagli accordi istitutivi del fondo. Anche in questo caso però, nel periodo di sei mesi di cui sopra, se non si intende versare il tfr al fondo pensioni, lo si dovrà comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro; successivamente si potrà aderire al fondo senza versarvi il tfr.*

14. Posso aderire ad una forma pensionistica individuale senza versarvi il Tfr?

- *Si*

15. In che date bisogna effettuare il primo versamento del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive o individuali)?

- *Anche se non sono ancora chiari gli effetti ai fini della decorrenza, se cioè il versamento decorrerà dalla data di comunicazione della decisione da parte dell'iscritto oppure se avrà comunque effetto retroattivo dal 1° gennaio 2007, in attesa del decreto interministeriale, l'interpretazione più ricorrente è che la scelta abbia effetto dal mese in cui si fa l'opzione. In caso di silenzio assenso (se cioè l'interessato non decide nulla, il versamento deve essere effettuato il 1/7/2007).*

16. Che cosa succede se decido di non destinare il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e lavoro in un'azienda che occupa meno di 50 dipendenti?

- *Per decidere di non destinare il Tfr ad una forma pensionistica, occorre comunicarlo espressamente per iscritto al datore di lavoro; in questo caso il Tfr continuerà ad essere accumulato dal datore di lavoro.*

17. Che cosa succede se decido di non destinare il Tfr ad una forma pensionistica complementare e lavoro in una banca con oltre 50 dipendenti?

- *Per decidere di non destinare il Tfr ad una forma pensionistica, occorre comunicarlo espressamente per iscritto al datore di lavoro: in questo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di trasferire il Tfr all'apposito fondo presso l'INPS (Tesoreria di Stato).*

18. Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari?

- *Con la periodicità stabilita dalle disposizioni di ciascuna forma previdenziale.*

19. Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del Tfr maturando al fondo INPS?

- *Mensile.*

20. Che succede se il fondo pensioni che ho scelto non ottiene la necessaria autorizzazione della Covip?

- *Se il fondo scelto non ottiene, entro il 30 giugno 2007, l'autorizzazione della COVIP, posso trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma complementare autorizzata, anche se non è trascorso il periodo minimo di iscrizione di due anni previsto dalla legge.*

21. Alla fine, quando andrò in pensione, perderò qualcosa del mio Tfr, se ho maturato una parte prima dell'entrata in vigore della nuova norma e se una parte cadrà sotto il nuovo regime?

- *No.*

22. I bancari guadagnano o perdono da questa riforma del Tfr?

- *Aumenteranno le disponibilità dei fondi pensione negoziali, di quelli aperti e dei PIP.*

23. I bancari corrono qualche rischio in più, rispetto al passato, per quanto attiene il Tfr?

- *No, perché il TFR presso l'Inps è soggetto alla medesima rivalutazione sino ad oggi prevista dall'art.2120 del Codice Civile.*

24. Sono iscritto ad una forma di previdenza dal 1/1/90 (cioè prima del 28 aprile 1993) ed attualmente non verso il (ovvero verso già una parte del) TFR nel mio Fondo Pensioni: se opto per il versamento del TFR (ovvero della parte residua) maturando dal 2007 nel Fondo Pensioni come mi sarà liquidata la mia posizione al momento del ritiro del mio "zainetto"?

- *Il D.lgs 252/2005 prevede per gli iscritti "ante" riforma (cioè prima del 28/4/1993) la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera posizione individuale (compresa l'eventuale quota di TFR conferita) sotto forma di capitale.*

25. Attualmente non verso il TFR nel mio Fondo previdenziale: nel caso optassi dall'1/1/2007 al versamento del medesimo nel Fondo Pensioni, posso sempre ottenere l'anticipo del TFR per l'acquisto della casa o le spese mediche?

- *Il D.lgs 252/2005 prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possano richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:*

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

b) decorsi 8 anni di iscrizione (quindi il TFR maturando dall'1/1/2007 nel caso della domanda è indisponibile sino al 31/12/2014),

b1) sempre per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli

b2) per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze rimangono valide le norme che regolano l'anticipo del TFR maturato e quindi rimasto in azienda alla data del 31/12/2006.

26. Non destinerò il mio TFR maturato dall'1/1/2007 alla previdenza complementare ma intendo lasciarlo in Azienda. Cambia qualcosa per quanto riguarda la possibilità di richiedere un anticipo del medesimo?

- *Nonostante il TFR maturato dall'1/1/2007 non sarà più in disponibilità dell'Azienda, ma girato da essa al Fondo presso la Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, nulla cambia circa la normativa, prevista dall'art. 2120 del Codice Civile e da accordi aziendali: sarà quindi anticipabile il 70% del TFR complessivamente maturato alla data della richiesta dell'anticipo.*

Roma 16 gennaio 2007